

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 296

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE


Schema di decreto ministeriale recante la definizione della classe delle lauree magistrali a ciclo unico in conservazione e restauro dei beni culturali

(Parere ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato l'11 novembre 2010)




*Il Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*



Prot. 1271 ADRIFFLER

Roma, 11 NOV. 2010



Illustre Presidente,

Le trasmetto, al fine di acquisire i prescritti pareri delle competenti Commissioni parlamentari, uno schema di decreto ministeriale, corredato dei pareri del CUN e del CNSU, che definisce, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e dell'art.1, comma 4 del decreto interministeriale 26 maggio 2009, n. 87 la classe delle lauree magistrali a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei beni culturali.

Esso è finalizzato a consentire alle Università l'attivazione di corsi di laurea per la formazione di laureati magistrali con il profilo corrispondente alla qualifica professionale di restauratore di beni culturali, di cui all'art.29, commi 6, 7, 8 e 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modificazioni.

Mariastella Colmini

Sen. Renato SCHIFANI
Presidente del Senato della Repubblica
Piazza Madama
00186 Roma



*Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca*

di concerto con

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTO l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n.341;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.368 e successive modificazioni ;

VISTO il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive modificazioni , ed in particolare l' art.182, comma 2 che prevede la definizione di una laurea magistrale a ciclo unico abilitante per la professione di Restauratore dei Beni Culturali ;

VISTO l' articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n.43 ;

VISTA la legge 19 ottobre 1999, n. 370, e in particolare l'articolo 6, commi 6 e 7;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, e in particolare l'articolo 2 ;

VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270, e in particolare gli articoli 3, 4, 5, 9 e 10;

VISTI il decreto ministeriale 23 dicembre 1999 concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari (pubblicato nella G.U. n. 3 del 5 gennaio 2000), e successiva rettifica (pubblicata nella G.U. n. 15 del 20 gennaio 2000), nonché il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 concernente la rideterminazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la definizione delle relative declaratorie (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.249 del 24 ottobre 2000) ed il DM 18 marzo 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.78 del 5 aprile 2005);

VISTA la Dichiarazione di Bologna del 19 giugno 1999 e i Comunicati di Praga del 19 maggio 2001, di Berlino del 19 settembre 2003 e di Bergen del 20 maggio 2005, relativi all' armonizzazione dei sistemi dell' Istruzione Superiore dei paesi dell' area europea ;

PRESO ATTO , in particolare , di quanto il Comunicato di Bergen prevede circa gli schemi di riferimento per i titoli e circa la specificazione degli obiettivi didattici in termini di risultati di apprendimento attesi:

VISTO il decreto ministeriale 30 aprile 2004, prot.9/2004 relativo all' Anagrafe degli studenti ed al Diploma supplement ;

VISTO il decreto ministeriale 31 ottobre 2007, n. 544, e successive modificazioni, relativo alla Banca dati dell' offerta e verifica del possesso dei requisiti necessari;

VISTO il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive modificazioni, ed in particolare l' art.29, commi 8 e 9;

VISTI i Decreti Ministeriali del MIUR del 16 marzo 2007 con i quali sono state determinate le classi di laurea e di laurea magistrale :

VISTO il Decreto Ministeriale del MIBAC 26 maggio 2009, n. 86, ed in particolare l' art.1, con il quale vengono definiti gli ambiti di competenza del restauratore dei beni culturali;

VISTO il Decreto Interministeriale MIBAC-MIUR 26 maggio 2009, n.87, ed in particolare l' art. 1, comma 4 che prevede la definizione di una classe di laurea magistrale a ciclo unico abilitante per la professione di restauratore dei beni culturali;

VISTI i pareri del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), resi nell' adunanza del 10 settembre 2008 ,del 14 gennaio 2009 e dell' 11 giugno 2009;

VISTI i pareri del CNSU, resi nelle adunanze del 26 febbraio 2009 e del 5 febbraio 2010;

RITENUTO necessario rivedere le classi di cui ai DDMM 16.3.2007 che fanno riferimento al restauro dei beni culturali, per assicurare allo studente un processo formativo coerente con le finalità del presente decreto;

ACQUISITO il preliminare concerto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali con nota del 28 giugno 2010;

ACQUISITI i pareri della VII Commissione della Camera dei Deputati, reso il _____, e della VII Commissione del Senato della Repubblica, reso il _____

DECRETA

Art. 1

1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e dell' art.1, comma 4 del decreto interministeriale 26 maggio 2009, n. 87, la classe delle lauree magistrali a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali, individuata nell'allegato che ne costituisce parte integrante.

2. I corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui al comma 1, istituiti dalle università, ai sensi del presente provvedimento e con le modalità previste dall'articolo 11, comma 1, della legge n. 341/90, sono finalizzati a formare laureati magistrali con il profilo corrispondente alla qualifica professionale di restauratore di beni culturali, di cui all' art.29, commi 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modificazioni.

3. Le Università attribuiscono la denominazione al corso di laurea magistrale corrispondente a quella della qualifica professionale di cui al comma precedente.

4. Le Università procedono all'istituzione dei corsi di laurea magistrali a ciclo unico sopra citati nell'osservanza dell'articolo 9 del predetto decreto ministeriale n.270/2004 .

5. Fermo restando il pieno ed integrale rispetto di tutti i requisiti richiesti dagli articoli 2, 3 e 4 del DI n.87 del 2009, con decreto del MIUR di concerto con il MIBAC, sentita la Commissione Interministeriale MIBAC-MIUR di cui all' art. 5 del DI n.87 del 2009, sono definiti i requisiti necessari per i corsi di laurea magistrale di cui al presente decreto .

6. I suddetti corsi sono istituiti ed attivati dalle Università previo parere favorevole della Commissione Interministeriale MIBAC-MIUR di cui all' art. 5 del DI n.87 del 2009, nel rispetto dei requisiti necessari di cui al comma 5.

7. Le modifiche dei regolamenti didattici di ateneo, con le quali le Università prevedono l'inserimento di tali corsi nel RAD, sono approvate dalle stesse in tempo utile per assicurare l' avvio dei corsi di laurea magistrale di cui al presente decreto all' inizio di ciascun anno accademico .

8. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano, altresì, ai corsi organizzati dalle Accademie di belle arti, dalle scuole di alta formazione e di studio degli istituti centrali del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché ai centri di cui al comma 11 dell' articolo 29 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, mentre per l' attivazione dei corsi da parte di altri soggetti pubblici o privati resta ferma la necessità del previo accreditamento in applicazione degli articoli 4 e 5 del D.I n.87del 2009.

Art. 2

1.Nel definire gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale di cui al presente decreto le Università specificano gli obiettivi formativi con riferimento alla professione regolamentata dal MIBAC con DM n. 86 del 2009, in attuazione dell' art.29 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

2.I laureati magistrali al termine dei percorsi formativi determinati negli allegati al presente decreto devono acquisire le competenze professionali previste dal decreto MIBAC n.86 del 2009.

3.Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale devono assicurare agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base che in quelle caratterizzanti, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli . Devono altresì assicurare agli studenti la possibilità di svolgere tutte le attività formative di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 , fissando per quelle previste alle lettere a) e b). un numero minimo totale di crediti rispettivamente pari a 8 e 12 .

4.Per quanto riguarda le attività formative autonomamente scelte dallo studente, ai sensi dell' articolo 10, comma 5 , lett.a) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, i regolamenti didattici di ateneo assicurano la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti.

5.Per ogni corso di laurea magistrale i regolamenti didattici di ateneo determinano il numero intero di crediti assegnati a ciascuna attività formativa .

6.Relativamente al trasferimento degli studenti da un' università ad un' altra, da un corso di laurea magistrale ad un altro, i regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea magistrale di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.

7.Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea magistrale appartenenti alla stessa classe di cui al presente decreto, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50%.

Art. 3

1. Le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di laurea magistrale, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative di cui all' art.12 del decreto

ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. secondo criteri di stretta funzionalità con gli obiettivi formativi specifici del corso.

2. Le università garantiscono l'attribuzione a ciascun insegnamento attivato di un congruo numero intero di crediti formativi, evitando la parcellizzazione delle attività formative. Il numero massimo degli esami è 30.

3. Gli atenei possono riconoscere, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 7 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso. Il numero massimo di crediti formativi universitari riconoscibili è fissato per ogni corso di laurea magistrale nel proprio ordinamento didattico e non può comunque essere superiore ai limiti previsti dalla normativa vigente per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico.

Art. 4

1. I crediti formativi universitari dei corsi di laurea magistrale di cui al presente decreto corrispondono a 25 ore di impegno per studente.

2. In considerazione dell'elevato contenuto pratico delle attività formative e di tirocinio applicativo di cui al presente decreto, la frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale non può essere superiore al trenta per cento.

3. Il regolamento didattico di ateneo fissa le modalità di verifica dell'adeguatezza della personale preparazione ai fini dell'ammissione al corso di laurea magistrale di cui al presente decreto, ai sensi dell'art. 6, comma 2 e dell'art. 11, comma 7, lettera f) del DM 270/2004.

Art. 5

1. Ai sensi dell'articolo 182, comma 2, del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni, la prova finale dei corsi di laurea magistrale afferenti alla classe di cui al presente decreto ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio dell'attività professionale del Restauratore di Beni Culturali.

2. La prova finale:

a) consiste in due prove, una di carattere applicativo, consistente in un intervento pratico-laboratoriale ed una di carattere teorico-metodologico, consistente nella discussione di un elaborato scritto. Qualora la prima prova non venga superata, il candidato potrà ripetere l'esame nella sessione successiva.

b) è organizzata in due sessioni in periodi definiti a livello nazionale, con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro per i Beni e le attività Culturali;

c) la Commissione per la prova finale è composta da 7 membri, nominati dal Rettore su proposta del Consiglio di corso di laurea, ed integrata da 2 membri designati dal MIBAC tra i restauratori che esercitino attività professionale da almeno 10 anni e da 2 membri designati dal MIUR. Nella fase di prima applicazione, il MIBAC designerà i membri tra i soggetti in possesso dei requisiti indicati all'art. 182, comma 1, lettera a), del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Art. 6

1.I regolamenti didattici di ateneo e i regolamenti dei corsi di studio non possono prevedere denominazioni dei corsi di studio e dei relativi titoli che facciano riferimento a curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne dei medesimi corsi.

2.Le università provvedono inoltre a rilasciare , ai sensi dell' art.11, comma 8 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e con le modalità indicate nel decreto ministeriale 30 aprile 2004, prot. 9/2004 e successive integrazioni, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei , le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo .

Art.7

1.Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto le classi L-43 e LM-11 di cui ai DDMM 16.3.2007 sono soggette a revisione ai sensi di quanto previsto all' art. 7, comma 2 e all' art. 8.comma 2 dei decreti stessi. Conseguentemente, a decorrere dall' anno accademico 2011/2012, le immatricolazioni degli studenti sono consentite esclusivamente con riferimento alle classi revisionate.

2.Al fine del conseguimento del relativo titolo abilitante è consentita l' iscrizione ai corsi di laurea magistrale di cui al presente decreto agli studenti dei corsi di laurea L-41 di cui al DM 4.8.2000, e L-43 di cui al DM 16.3.2007, di Laurea specialistica della classe 12/S di cui al DM 28.11.2000 e di Laurea magistrale LM11 di cui al DM 16.3.2007 . Le Università ne disciplinano le modalità, riconoscendo almeno i CFU già acquisiti nei settori scientifico-disciplinari presenti nell'ordinamento didattico degli stessi, fermo restando l'obbligo di acquisizione e/o riconoscimento dei 90 CFU di laboratorio necessari per il conseguimento stesso.

3.Nel primo triennio di applicazione, modifiche tecniche alla classe di cui al presente decreto possono essere disposte con decreto del Ministro dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca di concerto con il Ministro per i Beni e le attività Culturali, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale n. 270/2004.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

*Il Ministro per i Beni e le
Attività culturali*

*Il Ministro dell' Istruzione, dell'
Università e della Ricerca*

Classe delle lauree magistrali ciclo unico in
CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI
OGGETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI

I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe dovranno acquisire:

- le basi storiche, scientifiche e tecniche necessarie all'esercizio della professione di restauratore di beni culturali;
- una solida preparazione pratica fondata sulle necessarie competenze e sulle abilità manuali;
- un elevato livello di autonomia professionale, decisionale ed operativa in ordine ai problemi di conservazione e restauro dei beni culturali;
- la capacità di partecipare secondo le proprie conoscenze e per la parte di competenza alla valutazione critica dei dati relativi alla tecnica e allo stato di conservazione del bene culturale interpretati alla luce delle conoscenze storiche e scientifiche per risolvere i problemi di prevenzione, di manutenzione e dell'intervento conservativo;
- la capacità di intervenire nelle situazioni di emergenza del patrimonio culturale attivando le opportune azioni nelle situazioni di catastrofe;
- la capacità di gestire gli interventi e lo staff di lavoro anche sotto il profilo giuridico ed economico;
- la competenza anche informatica utile alla gestione della documentazione relativa al bene culturale;
- la capacità di collaborare con le figure professionali specifiche del settore e di comunicare con chiarezza i risultati dell'attività svolta;
- la conoscenza dei principi deontologici e delle ragioni etiche che sottendono alle scelte operative;
- la consapevolezza degli orientamenti più aggiornati a scala internazionale in materia di restauro;
- la padronanza scritta e orale di almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre all'italiano.

A tali fini il corso di laurea magistrale prevede 300 CFU complessivi, di cui almeno 90 CFU da maturare nei laboratori e cantieri di restauro previsti dagli ordinamenti di studio.

L'accesso al corso di laurea magistrale è subordinato alla verifica dell'idoneità dei candidati mediante specifiche prove.

Data la specificità delle problematiche inerenti alle diverse tipologie dei beni culturali, il corso di laurea in restauro sarà orientato, attraverso un'opportuna selezione degli insegnamenti e delle attività pratiche di laboratorio, secondo uno o più dei seguenti percorsi formativi professionalizzanti, a ciascuno dei quali devono essere attribuiti non meno di 90 CFU nel loro complesso.

Attività formative	Percorsi formativi	Contenuti sintetici	CFU	Tot CFU
Discipline tecniche del restauro	1	Materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell'architettura		90
	2	Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile. Manufatti scolpiti in legno Arredi e strutture lignee Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti		
	3	Materiali e manufatti tessili e pelle		
	4	Materiali e manufatti ceramici e vitrei Materiali e manufatti in metallo e leghe		
	5	Materiale librario e archivistico Manufatti cartacei Materiale fotografico, cinematografico e digitale		
	6	Strumenti musicali Strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici		
Totale				90

Tali attività saranno effettuate nell'ambito delle attività formative previste dall'articolo 10, comma 5d del DM 270/2004.


Le attività pratiche di laboratorio saranno essere accompagnate dal supporto di specifici insegnamenti teorici, dedicati ad approfondire, a seconda dell'orientamento prescelto, alcune problematiche fondamentali, relative ad esempio alle tecniche di esecuzione dei manufatti, alle tecniche storiche del restauro, alla fenomenologia

del deterioramento dei manufatti, ai metodi e materiali dei trattamenti conservativi e di restauro, alla tecnologia degli strumenti scientifici, all'archeologia del libro, alla storia della legatura, alla tecnologia degli strumenti musicali..

ATTIVITA' FORMATIVE INDISPENSABILI				
Attività formative	Ambiti disciplinari	Settori scientifico-disciplinari	CFU	Tot CFU
Di base	Formazione scientifica	BIO/01 - Botanica generale BIO/03 - Botanica ambientale e applicata CHIM/03 - Chimica generale e inorganica CHIM/06 - Chimica organica CHIM/08 - Chimica farmaceutica CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali FIS/01 - Fisica sperimentale FIS/03 - Fisica della materia FIS/07 - Fisica applicata (ai beni culturali, ambientali, biologia e medicina) GEO/06 - Mineralogia ICAR/17 - Disegno INF/01 - Informatica ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni	24	50
	Formazione storica e storico-artistica	L-ANT/07 - Archeologia classica L-ANT/08 - Archeologia cristiana e medievale L-ART/01 - Storia dell'arte medievale L-ART/02 - Storia dell'arte moderna L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro L-ANT/01 - Preistoria e protostoria L-ANT/03 - Storia romana M-STO/01 - Storia medievale M-STO/02 - Storia moderna M-STO/04 - Storia contemporanea M-STO/08 - Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia	26	

Caratterizzanti	Metodologie per la conservazione e il restauro	L-ANT/10 - Metodologie della ricerca archeologica L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro M-STO/08 - Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia ICAR/19 - Restauro	8	58
	Scienze e tecnologie per la conservazione e il restauro	AGR/06 - Tecnologia del legno e utilizzazioni forestali AGR/11 - Entomologia AGR/12 - Patologia vegetale AGR/16 - Microbiologia agraria CHIM/01 - Chimica analitica CHIM/02 - Chimica fisica CHIM/04 - Chimica industriale CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali BIO/03 - Botanica ambientale e applicata BIO/05 - Zoologia BIO/07 - Ecologia BIO/08 - Antropologia BIO/10 - Biochimica BIO/19 - Microbiologia generale	24	

	FIS/04 - Fisica nucleare FIS/07 - Fisica applicata (ai beni culturali, ambientali, biologia e medicina) GEO/06 - Mineralogia GEO/07 - Petrologia e petrografia GEO/09 - Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per l'ambiente e i beni culturali ICAR 12 - Tecnologia dell'architettura ICAR 16 - Architettura degli interni e allestimento ING-IND/11 - Fisica tecnica ambientale ING-IND/21 - Metallurgia ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali	
Beni culturali	L-ANT/01 - Preistoria e protostoria L-ANT/05 - Papirologia L-ANT/06 - Etruscologia e antichità italiche L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione L-ART/07 - Musicologia e storia della musica L-ART/08 - Etnomusicologia IUS/19 - Storia del diritto medievale e moderno ICAR/18 - Storia dell'architettura M-DEA/01 - Discipline demotnoantropologiche M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche M-STO/08 - Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia M-STO/09 - Paleografia e diplomatica	14
Formazione giuridica, economica e gestionale	IUS/10 - Diritto Amministrativo IUS/14 - Diritto dell'Unione Europea SECS-P/07 - Economia aziendale SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi MED/44 - Medicina del lavoro ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale	12
TOTALE		108



D. Manno
15/9

6200 *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*
Consiglio Universitario Nazionale

Prot. n. 1352
Spedito il 12 SET. 2008

16 SET. 2008

All'On.le Ministro
SEDE

22/9
Cautafiume
Proliano
vegente

OGGETTO: Bozza di regolamento di attuazione art. 29, c. 8 e c.9 D. Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004 e modificazioni intervenute con il Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 156 "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 102 (Rettifica G.U. n. 119 del 24 maggio 2006)

Adunanza del 10 settembre 2008

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Visto il DM 509/1999 ed il DM 270/2004;

Vista la nota della Direzione Generale per l'Università - Uff. II - prot. n. 4309 del 04.06.2008 - con cui viene chiesto al Consiglio Universitario Nazionale parere in merito a quanto specificato in oggetto;

Vista la nota dell'Ufficio Legislativo del MIUR - prot. n. 1950 del 21.07.2008 - con cui viene trasmessa, con richiesta di parere, la bozza di decreto e relativi allegati concernenti quanto indicato in oggetto;

Tenuto conto dei lavori svolti nella commissione congiunta MiBAC-MIUR;
Visti i pareri espressi nelle adunanze dell'8.05.2008 e del 29 luglio 2008;

FORMULA IL PARERE FAVOREVOLE

→ all'istituzione della nuova classe di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei Beni Culturali tenuto conto delle osservazioni indicate negli allegati (regolamento e classe LM).

Ritiene inoltre che:

→ la denominazione della classe LM/11 (DM270/2004) debba essere modificata in Scienze e tecnologie per la conservazione e restauro dei Beni Culturali;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

debbano essere individuati requisiti necessari specifici in termini di docenza per la classe di nuova istituzione (DM 30 ottobre 2007);

la classe di nuova istituzione e le classi L/43 e LM/11 debbano essere inserite nella classe di numerosità Gruppo A del DM 30 ottobre 2007;

la numerosità dei componenti della Commissione tecnica di accreditamento debba essere ampliata con la partecipazione di tre esperti rispettivamente dell'area scientifica, umanistica e del restauro (Art. 5 c2) al fine di garantire l'irrinunciabile apporto di competenze differenziate.

Il CUN ribadisce

la necessità di rivedere la norma che prevede l'esame finale abilitante alla professione di restauratore che, pur prevista dal codice Urbani (D. Lgs 22.01.2004, n. 42 e successive modificazioni) è in contrasto con la vigente normativa universitaria;

— che l'istituzione del nuovo SSD è improponibile senza una adeguata discussione con la comunità scientifica, se non inserita in un riassetto generale dei settori scientifico-disciplinari stessi e che, pertanto, va espunta dal provvedimento;

— il parere favorevole alle disposizioni transitorie relativamente alle sedi di Venaria Reale, Urbino e Palermo, e previa verifica specifica del percorso formativo di ogni singolo laureato.

Il CUN infine auspica, così come concordato in sede di commissione congiunta, che venga rapidamente affrontato il tema della formazione nel più ampio settore della tutela dei Beni Culturali. In particolare ritiene fin da subito che occorra che la professionalità degli esperti scientifici sia meglio definita nell'ambito dei decreti attuativi dell'articolo 29 del Codice dei Beni Culturali in una con la riorganizzazione delle scuole di specializzazione, procedendo anche all'istituzione di una scuola per esperti scientifici (laureati classe LM/11).

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

LM ... Classe delle lauree magistrali ciclo unico in
CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI
OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI

I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe dovranno acquisire:

- le **basi storiche, scientifiche e tecniche** necessarie all'esercizio della professione di restauratore di beni culturali;
- una **solida preparazione pratica** fondata sulle necessarie competenze e sulle abilità manuali;
- un **elevato livello di autonomia** professionale, decisionale ed operativa in ordine ai problemi di conservazione e restauro dei beni culturali;
- la **capacità di partecipare secondo le proprie conoscenze** e per la parte di competenza **alla valutazione critica** dei dati relativi alla tecnica e allo stato di conservazione del bene culturale interpretati alla luce delle conoscenze storiche e scientifiche per risolvere i problemi di prevenzione, di manutenzione e dell'intervento conservativo;
- la **capacità di intervenire** nelle situazioni di emergenza del patrimonio culturale attivando le opportune azioni nelle situazioni di catastrofe;
- la **capacità di gestire** gli interventi e lo staff di lavoro anche sotto il profilo giuridico ed economico
- la **competenza anche informatica** utile alla gestione della documentazione relativa al bene culturale;
- la **capacità di collaborare** con le figure professionali specifiche del settore e di comunicare con chiarezza i risultati dell'attività svolta;
- la **conoscenza** dei principi deontologici e delle ragioni etiche che sottendono alle scelte operative;
- la **consapevolezza** degli orientamenti più aggiornati a scala internazionale in materia di restauro;
- la **padronanza** scritta e orale di almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre all'italiano.

A tali fini il corso di laurea magistrale prevede **300 CFU** complessivi, articolati su **cinque anni** di corso, di cui almeno **90 CFU** da maturare nei **laboratori e cantieri di restauro** previsti dagli ordinamenti di studio. L'accesso al corso di laurea magistrale è subordinato alla verifica dell'idoneità dei candidati mediante specifiche prove.

Data la specificità delle problematiche inerenti alle diverse tipologie dei beni culturali, il corso di laurea in restauro sarà orientato, attraverso un'opportuna selezione degli insegnamenti e delle attività pratiche di laboratorio, secondo uno o più dei seguenti percorsi formativi professionalizzanti, a ciascuno dei quali devono essere attribuiti non meno di **90 CFU** nel loro complesso.

Attività formative	Percorsi formativi	Contenuti sintetici	CFU	Tot CFU
Discipline tecniche del restauro	1	Materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell'architettura		90
	2	Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile. Manufatti scolpiti in legno Arredi e strutture lignee Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti		
	3	Materiali e manufatti tessili e pelle		
	4	Materiali e manufatti ceramici e vitrei Materiali e manufatti in metallo e leghe		
	5	Materiale librario e archivistico Manufatti cartacei Materiale fotografico, cinematografico e digitale		
	6	Strumenti musicali Strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici		
Totale				90

Tale attività saranno effettuate nell'ambito delle attività formative previste dall'articolo 10, comma 5d del DM 270/2004.

Le attività pratiche di laboratorio saranno essere accompagnate dal supporto di specifici insegnamenti teorici, dedicati ad approfondire, a seconda dell'orientamento prescelto, alcune problematiche fondamentali, relative ad esempio alle tecniche di esecuzione dei manufatti, alle tecniche di restauro, ecc.

del deterioramento dei manufatti, ai metodi e materiali dei trattamenti conservativi e di restauro, alla tecnologia degli strumenti scientifici, all'archeologia del libro, alla storia della legatura, alla tecnologia degli strumenti musicali..

ATTIVITA' FORMATIVE INDISPENSABILI				
Attività formative	Ambiti disciplinari	Settori scientifico-disciplinari	CFU	Tot CFU
Di base	Formazione scientifica	BIO/01 - Botanica generale BIO/03 - Botanica ambientale e applicata CHIM/03 - Chimica generale e inorganica CHIM/06 - Chimica organica CHIM/08 - Chimica farmaceutica CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali FIS/01 - Fisica sperimentale FIS/03 - Fisica della materia FIS/07 - Fisica applicata (ai beni culturali, ambientali, biologia e medicina) GEO/06 - Mineralogia ICAR/17 - Disegno INF/01 - Informatica ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni	24	50
	Formazione storica e storico-artistica	L-ANT/07 - Archeologia classica L-ANT/08 - Archeologia cristiana e medievale L-ART/01 - Storia dell'arte medievale L-ART/02 - Storia dell'arte moderna L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro L-ANT/01 - Preistoria e protostoria L-ANT/03 - Storia romana M-STO/01 - Storia medievale M-STO/02 - Storia moderna M-STO/04 - Storia contemporanea M-STO/08 - Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia	26	

Caratterizzanti	Metodologie per la conservazione e il restauro	L-ANT/10 - Metodologie della ricerca archeologica L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro M-STO/08 - Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia ICAR/19 - Restauro	8	58
	Scienze e tecnologie per la conservazione e il restauro	AGR/06 - Tecnologia del legno e utilizzazioni forestali AGR/11 - Entomologia AGR/12 - Patologia vegetale AGR/16 - Microbiologia agraria CHIM/01 - Chimica analitica CHIM/02 - Chimica fisica CHIM/04 - Chimica industriale CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali BIO/03 - Botanica ambientale e applicata BIO/05 - Zoologia BIO/07 - Ecologia BIO/08 - Antropologia BIO/10 - Biochimica	24	

	<p>FIS/04 - Fisica nucleare</p> <p>FIS/07 - Fisica applicata (ai beni culturali, ambientali, biologia e medicina)</p> <p>GEO/06 - Mineralogia</p> <p>GEO/07 - Petrologia e petrografia</p> <p>GEO/09 - Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per l'ambiente e i beni culturali</p> <p>ICAR 12 - Tecnologia dell'architettura</p> <p>ICAR 16 - Architettura degli interni e allestimento</p> <p>ING-IND/11 - Fisica tecnica ambientale</p> <p>ING-IND/21 - Metallurgia</p> <p>ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali</p>	
Beni culturali	<p>L-ANT/01 - Preistoria e protostoria</p> <p>L-ANT/05 - Papirologia</p> <p>L-ANT/06 - Etruscologia e antichità italiche</p> <p>L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea</p> <p>L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione</p> <p>L-ART/07 - Musicologia e storia della musica</p> <p>L-ART/08 - Etnomusicologia</p> <p>IUS/19 - Storia del diritto medievale e moderno</p> <p>ICAR/18 - Storia dell'architettura</p> <p>M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche</p> <p>M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche</p> <p>M-STO/08 - Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia</p> <p>M-STO/09 - Paleografia e diplomatica</p>	14
Formazione giuridica, economica e gestionale	<p>IUS/10 - Diritto Amministrativo</p> <p>IUS/14 - Diritto dell'Unione Europea</p> <p>SECS-P/07 - Economia aziendale</p> <p>SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese</p> <p>SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi</p> <p>MED/44 - Medicina del lavoro</p> <p>ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale</p>	12
TOTALE		108



*Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca*

di concerto con

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTO l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n.341;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.368 e successive modificazioni ;

VISTO il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive modificazioni , ed in particolare l' art.182, comma 2 che prevede la definizione di una laurea magistrale a ciclo unico abilitante per la professione di Restauratore dei Beni Culturali ;

VISTO l' articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n.43 ;

VISTA la legge 19 ottobre 1999, n. 370, e in particolare l'articolo 6, commi 6 e 7;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, e in particolare l'articolo 2 ;

VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270, e in particolare gli articoli 3, 4, 5, 9 e 10;

VISTI il decreto ministeriale 23 dicembre 1999 concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari (pubblicato nella G.U. n. 3 del 5 gennaio 2000), e successiva rettifica (pubblicata nella G.U. n. 15 del 20 gennaio 2000), nonché il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 concernente la rideterminazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la definizione delle relative declaratorie (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.249 del 24 ottobre 2000) ed il DM 18 marzo 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.78 del 5 aprile 2005);

VISTA la Dichiarazione di Bologna del 19 giugno 1999 e i Comunicati di Praga del 19 maggio 2001, di Berlino del 19 settembre 2003 e di Bergen del 20 maggio 2005, relativi all'armonizzazione dei sistemi dell' Istruzione Superiore dei paesi dell' area europea ;

PRESO ATTO , in particolare , di quanto il Comunicato di Bergen prevede circa gli schemi di riferimento per i titoli e circa la specificazione degli obiettivi didattici in termini di risultati di apprendimento attesi;

VISTO il decreto ministeriale 30 aprile 2004, prot.9/2004 relativo all' Anagrafe degli studenti ed al Diploma supplement ;

VISTO il decreto ministeriale 31 ottobre 2007, n. 544, e successive modificazioni, relativo alla Banca dati dell'offerta e verifica del possesso dei requisiti necessari;

VISTO il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive modificazioni, ed in particolare l' art.29, commi 8 e 9;

VISTI i Decreti Ministeriali del MIUR del 16 marzo 2007 con i quali sono state determinate le classi di laurea e di laurea magistrale ;

VISTO il Decreto Ministeriale del MIBAC 26 maggio 2009, n. 86, ed in particolare l' art.1, con il quale vengono definiti gli ambiti di competenza del restauratore dei beni culturali;

VISTO il Decreto Interministeriale MIBAC-MIUR 26 maggio 2009, n.87, ed in particolare l' art. 1, comma 4 che prevede la definizione di una classe di laurea magistrale a ciclo unico abilitante per la professione di restauratore dei beni culturali;

VISTI i pareri del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), resi nell' adunanza del 10 settembre 2008 ,del 14 gennaio 2009 e dell' 11 giugno 2009;

VISTI i pareri del CNSU, resi nelle adunanze del 26 febbraio 2009 e del 5 febbraio 2010;

RITENUTO necessario rivedere le classi di cui ai DDMM 16.3.2007 che fanno riferimento al restauro dei beni culturali, per assicurare allo studente un processo formativo coerente con le finalità del presente decreto;

ACQUISITO il preliminare concerto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali con nota del 28 giugno 2010;

ACQUISITI i pareri della VII Commissione della Camera dei Deputati, reso il _____, e della VII Commissione del Senato della Repubblica, reso il _____.

DECRETA

Art. 1

1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e dell' art.1, comma 4 del decreto interministeriale 26 maggio 2009, n. 87, la classe delle lauree magistrali a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali, individuata nell'allegato che ne costituisce parte integrante.

2. I corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui al comma 1, istituiti dalle università, ai sensi del presente provvedimento e con le modalità previste dall'articolo 11, comma 1, della legge n. 341/90, sono finalizzati a formare laureati magistrali con il profilo corrispondente alla qualifica professionale di restauratore di beni culturali, di cui all' art.29, commi 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modificazioni.

3. Le Università attribuiscono la denominazione al corso di laurea magistrale corrispondente a quella della qualifica professionale di cui al comma precedente.

4. Le Università procedono all'istituzione dei corsi di laurea magistrali a ciclo unico sopra citati nell'osservanza dell'articolo 9 del predetto decreto ministeriale n.270/2004 .

5. Fermo restando il pieno ed integrale rispetto di tutti i requisiti richiesti dagli articoli 2, 3 e 4 del DI n.87 del 2009, con decreto del MIUR di concerto con il MIBAC, sentita la Commissione Interministeriale MIBAC-MIUR di cui all' art. 5 del DI n.87 del 2009, sono definiti i requisiti necessari per i corsi di laurea magistrale di cui al presente decreto .

6. I suddetti corsi sono istituiti ed attivati dalle Università previo parere favorevole della Commissione Interministeriale MIBAC-MIUR di cui all' art. 5 del DI n.87 del 2009, nel rispetto dei requisiti necessari di cui al comma 5.

7. Le modifiche dei regolamenti didattici di ateneo, con le quali le Università prevedono l'inserimento di tali corsi nel RAD, sono approvate dalle stesse in tempo utile per assicurare l' avvio dei corsi di laurea magistrale di cui al presente decreto all' inizio di ciascun anno accademico .

8. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano, altresì, ai corsi organizzati dalle Accademie di belle arti, dalle scuole di alta formazione e di studio degli istituti centrali del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché ai centri di cui al comma 11 dell' articolo 29 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, mentre per l' attivazione dei corsi da parte di altri soggetti pubblici o privati resta ferma la necessità del previo accreditamento in applicazione degli articoli 4 e 5 del Df n.87del 2009.

Art. 2

1.Nel definire gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale di cui al presente decreto le Università specificano gli obiettivi formativi con riferimento alla professione regolamentata dal MIBAC con DM n. 86 del 2009, in attuazione dell' art.29 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

2.I laureati magistrali al termine dei percorsi formativi determinati negli allegati al presente decreto devono acquisire le competenze professionali previste dal decreto MIBAC n.86 del 2009.

3.Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale devono assicurare agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base che in quelle caratterizzanti, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli . Devono altresì assicurare agli studenti la possibilità di svolgere tutte le attività formative di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 , fissando per quelle previste alle lettere a) e b). un numero minimo totale di crediti rispettivamente pari a 8 e 12 .

4.Per quanto riguarda le attività formative autonomamente scelte dallo studente, ai sensi dell' articolo 10, comma 5 , lett.a) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, i regolamenti didattici di ateneo assicurano la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti.

5.Per ogni corso di laurea magistrale i regolamenti didattici di ateneo determinano il numero intero di crediti assegnati a ciascuna attività formativa .

6.Relativamente al trasferimento degli studenti da un' università ad un' altra, da un corso di laurea magistrale ad un altro, i regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea magistrale di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.

7.Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea magistrale appartenenti alla stessa classe di cui al presente decreto, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50%.

Art. 3

1. Le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di laurea magistrale, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative di cui all' art.12 del decreto

ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, secondo criteri di stretta funzionalità con gli obiettivi formativi specifici del corso.

2. Le università garantiscono l'attribuzione a ciascun insegnamento attivato di un congruo numero intero di crediti formativi, evitando la parcellizzazione delle attività formative. Il numero massimo degli esami è 30.

3. Gli atenei possono riconoscere, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 7 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso. Il numero massimo di crediti formativi universitari riconoscibili è fissato per ogni corso di laurea magistrale nel proprio ordinamento didattico e non può comunque essere superiore ai limiti previsti dalla normativa vigente per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico.

Art. 4

1. I crediti formativi universitari dei corsi di laurea magistrale di cui al presente decreto corrispondono a 25 ore di impegno per studente.

2. In considerazione dell'elevato contenuto pratico delle attività formative e di tirocinio applicativo di cui al presente decreto, la frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale non può essere superiore al trenta per cento.

3. Il regolamento didattico di ateneo fissa le modalità di verifica dell'adeguatezza della personale preparazione ai fini dell'ammissione al corso di laurea magistrale di cui al presente decreto, ai sensi dell'art. 6, comma 2 e dell'art. 11, comma 7, lettera f) del DM 270/2004.

Art. 5

1. Ai sensi dell'articolo 182, comma 2, del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni, la prova finale dei corsi di laurea magistrale afferenti alla classe di cui al presente decreto ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio dell'attività professionale del Restauratore di Beni Culturali.

2. La prova finale:

a) consiste in due prove, una di carattere applicativo, consistente in un intervento pratico-laboratoriale ed una di carattere teorico-metodologico, consistente nella discussione di un elaborato scritto. Qualora la prima prova non venga superata, il candidato potrà ripetere l'esame nella sessione successiva.

b) è organizzata in due sessioni in periodi definiti a livello nazionale, con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro per i Beni e le attività Culturali;

c) la Commissione per la prova finale è composta da 7 membri, nominati dal Rettore su proposta del Consiglio di corso di laurea, ed integrata da 2 membri designati dal MIBAC tra i restauratori che esercitino attività professionale da almeno 10 anni e da 2 membri designati dal MIUR. Nella fase di prima applicazione, il MIBAC designerà i membri tra i soggetti in possesso dei requisiti indicati all'art. 182, comma 1, lettera a), del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Art. 6

1. I regolamenti didattici di ateneo e i regolamenti dei corsi di studio non possono prevedere denominazioni dei corsi di studio e dei relativi titoli che facciano riferimento a curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne dei medesimi corsi.

2. Le università provvedono inoltre a rilasciare, ai sensi dell' art.11, comma 8 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e con le modalità indicate nel decreto ministeriale 30 aprile 2004, prot. 9/2004 e successive integrazioni, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

Art.7

1. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto le classi L-43 e LM-11 di cui ai DDMM 16.3.2007 sono soggette a revisione ai sensi di quanto previsto all' art. 7, comma 2 e all' art. 8, comma 2 dei decreti stessi. Conseguentemente, a decorrere dall' anno accademico 2011/2012, le immatricolazioni degli studenti sono consentite esclusivamente con riferimento alle classi revisionate.

2. Al fine del conseguimento del relativo titolo abilitante è consentita l' iscrizione ai corsi di laurea magistrale di cui al presente decreto agli studenti dei corsi di laurea L-41 di cui al DM 4.8.2000, e L-43 di cui al DM 16.3.2007, di Laurea specialistica della classe 12/S di cui al DM 28.11.2000 e di Laurea magistrale LM11 di cui al DM 16.3.2007. Le Università ne disciplinano le modalità, riconoscendo almeno i CFU già acquisiti nei settori scientifico-disciplinari presenti nell'ordinamento didattico degli stessi, fermo restando l'obbligo di acquisizione e/o riconoscimento dei 90 CFU di laboratorio necessari per il conseguimento stesso.

3. Nel primo triennio di applicazione, modifiche tecniche alla classe di cui al presente decreto possono essere disposte con decreto del Ministro dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca di concerto con il Ministro per i Beni e le attività Culturali, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale n. 270/2004.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

*Il Ministro per i Beni e le
Attività culturali*

*Il Ministro dell' Istruzione, dell'
Università e della Ricerca*

Classe delle lauree magistrali ciclo unico in
CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI
OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI

I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe dovranno acquisire:

- le basi storiche, scientifiche e tecniche necessarie all'esercizio della professione di restauratore di beni culturali;
- una solida preparazione pratica fondata sulle necessarie competenze e sulle abilità manuali;
- un elevato livello di autonomia professionale, decisionale ed operativa in ordine ai problemi di conservazione e restauro dei beni culturali;
- la capacità di partecipare secondo le proprie conoscenze e per la parte di competenza alla valutazione critica dei dati relativi alla tecnica e allo stato di conservazione del bene culturale interpretati alla luce delle conoscenze storiche e scientifiche per risolvere i problemi di prevenzione, di manutenzione e dell'intervento conservativo;
- la capacità di intervenire nelle situazioni di emergenza del patrimonio culturale attivando le opportune azioni nelle situazioni di catastrofe;
- la capacità di gestire gli interventi e lo staff di lavoro anche sotto il profilo giuridico ed economico;
- la competenza anche informatica utile alla gestione della documentazione relativa al bene culturale;
- la capacità di collaborare con le figure professionali specifiche del settore e di comunicare con chiarezza i risultati dell'attività svolta;
- la conoscenza dei principi deontologici e delle ragioni etiche che sottendono alle scelte operative;
- la consapevolezza degli orientamenti più aggiornati a scala internazionale in materia di restauro;
- la padronanza scritta e orale di almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre all'italiano.

A tali fini il corso di laurea magistrale prevede 300 CFU complessivi, di cui almeno 90 CFU da maturare nei laboratori e cantieri di restauro previsti dagli ordinamenti di studio.

L'accesso al corso di laurea magistrale è subordinato alla verifica dell'idoneità dei candidati mediante specifiche prove.

Data la specificità delle problematiche inerenti alle diverse tipologie dei beni culturali, il corso di laurea in restauro sarà orientato, attraverso un'opportuna selezione degli insegnamenti e delle attività pratiche di laboratorio, secondo uno o più dei seguenti percorsi formativi professionalizzanti, a ciascuno dei quali devono essere attribuiti non meno di 90 CFU nel loro complesso.

Attività formative	Percorsi formativi	Contenuti sintetici	CFU	Tot CFU
Discipline tecniche del restauro	1	Materiali lapidei e derivati: superfici decorate dell'architettura		90
	2	Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile. Manufatti scolpiti in legno Arredi e strutture lignee Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti		
	3	Materiali e manufatti tessili e pelle		
	4	Materiali e manufatti ceramici e vitrei Materiali e manufatti in metallo e leghe		
	5	Materiale librario e archivistico Manufatti cartacei . Materiale fotografico, cinematografico e digitale		
	6	Strumenti musicali Strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici		
Totale				90

Tali attività saranno effettuate nell'ambito delle attività formative previste dall'articolo 10, comma 5d del DM 270/2004.


Le attività pratiche di laboratorio saranno essere accompagnate dal supporto di specifici insegnamenti teorici, dedicati ad approfondire, a seconda dell'orientamento prescelto, alcune problematiche fondamentali, relative ad esempio alle tecniche di esecuzione dei manufatti, alle tecniche storiche del restauro, alla fenomenologia

del deterioramento dei manufatti, ai metodi e materiali dei trattamenti conservativi e di restauro, alla tecnologia degli strumenti scientifici, all'archeologia del libro, alla storia della legatura, alla tecnologia degli strumenti musicali..

ATTIVITA' FORMATIVE INDISPENSABILI				
Attività formative	Ambiti disciplinari	Settori scientifico-disciplinari	CFU	Tot CFU
Di base	Formazione scientifica	BIO/01 - Botanica generale BIO/03 - Botanica ambientale e applicata CHIM/03 - Chimica generale e inorganica CHIM/06 - Chimica organica CHIM/08 - Chimica farmaceutica CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali FIS/01 - Fisica sperimentale FIS/03 - Fisica della materia FIS/07 - Fisica applicata (ai beni culturali, ambientali, biologia e medicina) GEO/06 - Mineralogia ICAR/17 - Disegno INF/01 - Informatica ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni	24	50
	Formazione storica e storico-artistica	L-ANT/07 - Archeologia classica L-ANT/08 - Archeologia cristiana e medievale L-ART/01 - Storia dell'arte medievale L-ART/02 - Storia dell'arte moderna L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro L-ANT/01 - Preistoria e protostoria L-ANT/03 - Storia romana M-STO/01 - Storia medievale M-STO/02 - Storia moderna M-STO/04 - Storia contemporanea M-STO/08 - Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia	26	

Caratterizzanti	Metodologie per la conservazione e il restauro	L-ANT/10 - Metodologie della ricerca archeologica L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro M-STO/08 - Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia ICAR/19 - Restauro	8	58
	Scienze e tecnologie per la conservazione e il restauro	AGR/06 - Tecnologia del legno e utilizzazioni forestali AGR/11 - Entomologia AGR/12 - Patologia vegetale AGR/16 - Microbiologia agraria CHIM/01 - Chimica analitica CHIM/02 - Chimica fisica CHIM/04 - Chimica industriale CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali BIO/03 - Botanica ambientale e applicata BIO/05 - Zoologia BIO/07 - Ecologia BIO/08 - Antropologia BIO/10 - Biochimica BIO/19 - Microbiologia generale	24	

	<p>FIS/04 - Fisica nucleare</p> <p>FIS/07 - Fisica applicata (ai beni culturali, ambientali, biologia e medicina)</p> <p>GEO/06 - Mineralogia</p> <p>GEO/07 - Petrologia e petrografia</p> <p>GEO/09 - Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per l'ambiente e i beni culturali</p> <p>ICAR 12 - Tecnologia dell'architettura</p> <p>ICAR 16 - Architettura degli interni e allestimento</p> <p>ING-IND/11 - Fisica tecnica ambientale</p> <p>ING-IND/21 - Metallurgia</p> <p>ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali</p>	
Beni culturali	<p>L-ANT/01 - Preistoria e protostoria</p> <p>L-ANT/05 - Papirologia</p> <p>L-ANT/06 - Etruscologia e antichità italiane</p> <p>L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea</p> <p>L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione</p> <p>L-ART/07 - Musicologia e storia della musica</p> <p>L-ART/08 - Etnomusicologia</p> <p>IUS/19 - Storia del diritto medievale e moderno</p> <p>ICAR/18 - Storia dell'architettura</p> <p>M-DEA/01 - Discipline demoeetnoantropologiche</p> <p>M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche</p> <p>M-STO/08 - Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia</p> <p>M-STO/09 - Paleografia e diplomatica</p>	14
Formazione giuridica, economica e gestionale	<p>IUS/10 - Diritto Amministrativo</p> <p>IUS/14 - Diritto dell'Unione Europea</p> <p>SECS-P/07 - Economia aziendale</p> <p>SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese</p> <p>SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi</p> <p>MED/44 - Medicina del lavoro</p> <p>ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale</p>	12
TOTALE		108



D. Nanni
15/9

6200

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

Prot. n. 1352

Spedito il 12 SET. 2008

16 SET. 2008

All'On.le Ministro
SEDE

22/9
Cacchafiume
Forlivese
Vignante

OGGETTO: Bozza di regolamento di attuazione art. 29, c. 8 e c.9 D. Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004 e modificazioni intervenute con il Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 156 "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 102 (Rettifica G.U. n. 119 del 24 maggio 2006)

Adunanza del 10 settembre 2008

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Visto il DM 509/1999 ed il DM 270/2004;

Vista la nota della Direzione Generale per l'Università - Uff. II - prot. n. 4309 del 04.06.2008 - con cui viene chiesto al Consiglio Universitario Nazionale parere in merito a quanto specificato in oggetto;

Vista la nota dell'Ufficio Legislativo del MIUR - prot. n. 1950 del 21.07.2008 - con cui viene trasmessa, con richiesta di parere, la bozza di decreto e relativi allegati concernenti quanto indicato in oggetto;

Tenuto conto dei lavori svolti nella commissione congiunta MiBAC-MIUR;
Visti i pareri espressi nelle adunanze dell'8.05.2008 e del 29 luglio 2008;

FORMULA IL PARERE FAVOREVOLE

→ all'istituzione della nuova classe di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei Beni Culturali tenuto conto delle osservazioni indicate negli allegati (regolamento e classe LM).

Ritiene inoltre che:

→ la denominazione della classe LM/11 (DM270/2004) debba essere modificata in Scienze e tecnologie per la conservazione e restauro dei Beni Culturali;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

debbano essere individuati requisiti necessari specifici in termini di docenza per la classe di nuova istituzione (DM 30 ottobre 2007);

la classe di nuova istituzione e le classi L/43 e LM/11 debbano essere inserite nella classe di numerosità Gruppo A del DM 30 ottobre 2007;

la numerosità dei componenti della Commissione tecnica di accreditamento debba essere ampliata con la partecipazione di tre esperti rispettivamente dell'area scientifica, umanistica e del restauro (Art. 5 c2) al fine di garantire l'irrinunciabile apporto di competenze differenziate.

Il CUN ribadisce

la necessità di rivedere la norma che prevede l'esame finale abilitante alla professione di restauratore che, pur prevista dal codice Urbani (D. Lgs 22.01.2004, n. 42 e successive modificazioni) è in contrasto con la vigente normativa universitaria;

— che l'istituzione del nuovo SSD è improponibile senza una adeguata discussione con la comunità scientifica, se non inserita in un riassetto generale dei settori scientifico-disciplinari stessi e che, pertanto, va espunta dal provvedimento;

— il parere favorevole alle disposizioni transitorie relativamente alle sedi di Venaria Reale, Urbino e Palermo, e previa verifica specifica del percorso formativo di ogni singolo laureato.

Il CUN infine auspica, così come concordato in sede di commissione congiunta, che venga rapidamente affrontato il tema della formazione nel più ampio settore della tutela dei Beni Culturali. In particolare ritiene fin da subito che occorra che la professionalità degli esperti scientifici sia meglio definita nell'ambito dei decreti attuativi dell'articolo 29 del Codice dei Beni Culturali in una con la riorganizzazione delle scuole di specializzazione, procedendo anche all'istituzione di una scuola per esperti scientifici (laureati classe LM/11).

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

LM ... Classe delle lauree magistrali ciclo unico in
CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI
OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI

I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe dovranno acquisire:

- le **basi storiche, scientifiche e tecniche** necessarie all'esercizio della professione di restauratore di beni culturali;
- una **solida preparazione pratica** fondata sulle necessarie competenze e sulle abilità manuali;
- un **elevato livello di autonomia** professionale, decisionale ed operativa in ordine ai problemi di conservazione e restauro dei beni culturali;
- la **capacità di partecipare secondo le proprie conoscenze** e per la parte di competenza **alla valutazione critica** dei dati relativi alla tecnica e allo stato di conservazione del bene culturale interpretati alla luce delle conoscenze storiche e scientifiche per risolvere i problemi di prevenzione, di manutenzione e dell'intervento conservativo;
- la **capacità di intervenire** nelle situazioni di emergenza del patrimonio culturale attivando le opportune azioni nelle situazioni di catastrofe;
- la **capacità di gestire** gli interventi e lo staff di lavoro anche sotto il profilo giuridico ed economico
- la **competenza anche informatica** utile alla gestione della documentazione relativa al bene culturale;
- la **capacità di collaborare** con le figure professionali specifiche del settore e di comunicare con chiarezza i risultati dell'attività svolta;
- la **conoscenza** dei principi deontologici e delle ragioni etiche che sottendono alle scelte operative;
- la **consapevolezza** degli orientamenti più aggiornati a scala internazionale in materia di restauro;
- la **padronanza** scritta e orale di almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre all'italiano.

A tali fini il corso di laurea magistrale prevede **300 CFU** complessivi, articolati su **cinque anni** di corso, di cui almeno **90 CFU** da maturare nei **laboratori e cantieri di restauro** previsti dagli ordinamenti di studio. L'accesso al corso di laurea magistrale è subordinato alla verifica dell'idoneità dei candidati mediante specifiche prove.

Data la specificità delle problematiche inerenti alle diverse tipologie dei beni culturali, il corso di laurea in restauro sarà orientato, attraverso un'opportuna selezione degli insegnamenti e delle attività pratiche di laboratorio, secondo uno o più dei seguenti percorsi formativi professionalizzanti, a ciascuno dei quali devono essere attribuiti non meno di **90 CFU** nel loro complesso.

Attività formative	Percorsi formativi	Contenuti sintetici	CFU	Tot CFU
Discipline tecniche del restauro	1	Materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell'architettura		90
	2	Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile. Manufatti scolpiti in legno Arredi e strutture lignee Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti		
	3	Materiali e manufatti tessili e pelle		
	4	Materiali e manufatti ceramici e vitrei Materiali e manufatti in metallo e leghe		
	5	Materiale librario e archivistico Manufatti cartacei . Materiale fotografico, cinematografico e digitale		
	6	Strumenti musicali Strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici		
Totale				90

Tale attività saranno effettuate nell'ambito delle attività formative previste dall'articolo 10, comma 5d del DM 270/2004.

Le attività pratiche di laboratorio saranno essere accompagnate dal supporto di specifici insegnamenti teorici, dedicati ad approfondire, a seconda dell'orientamento prescelto, alcune problematiche fondamentali, relative ad esempio alle tecniche di esecuzione dei manufatti, alle tecniche storiche del restauro, alla fenomenologia

del deterioramento dei manufatti, ai metodi e materiali dei trattamenti conservativi e di restauro, alla tecnologia degli strumenti scientifici, all'archeologia del libro, alla storia della legatura, alla tecnologia degli strumenti musicali..

ATTIVITA' FORMATIVE INDISPENSABILI				
Attività formative	Ambiti disciplinari	Settori scientifico-disciplinari	CFU	Tot CFU
Di base	Formazione scientifica	BIO/01 - Botanica generale BIO/03 - Botanica ambientale e applicata CHIM/03 - Chimica generale e inorganica CHIM/06 - Chimica organica CHIM/08 - Chimica farmaceutica CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali FIS/01 - Fisica sperimentale FIS/03 - Fisica della materia FIS/07 - Fisica applicata (ai beni culturali, ambientali, biologia e medicina) GEO/06 - Mineralogia ICAR/17 - Disegno INF/01 - Informatica ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni	24	50
	Formazione storica e storico-artistica	L-ANT/07 - Archeologia classica L-ANT/08 - Archeologia cristiana e medievale L-ART/01 - Storia dell'arte medievale L-ART/02 - Storia dell'arte moderna L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro L-ANT/01 - Preistoria e protostoria L-ANT/03 - Storia romana M-STO/01 - Storia medievale M-STO/02 - Storia moderna M-STO/04 - Storia contemporanea M-STO/08 - Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia	26	

Caratterizzanti	Metodologie per la conservazione e il restauro	L-ANT/10 - Metodologie della ricerca archeologica L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro M-STO/08 - Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia ICAR/19 - Restauro	8	58
	Scienze e tecnologie per la conservazione e il restauro	AGR/06 - Tecnologia del legno e utilizzazioni forestali AGR/11 - Entomologia AGR/12 - Patologia vegetale AGR/16 - Microbiologia agraria CHIM/01 - Chimica analitica CHIM/02 - Chimica fisica CHIM/04 - Chimica industriale CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali BIO/03 - Botanica ambientale e applicata BIO/05 - Zoologia BIO/07 - Ecologia BIO/08 - Antropologia BIO/10 - Biochimica BIO/19 - Microbiologia generale	24	

	FIS/04 - Fisica nucleare FIS/07 - Fisica applicata (ai beni culturali, ambientali, biologia e medicina) GEO/06 - Mineralogia GEO/07 - Petrologia e petrografia GEO/09 - Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per l'ambiente e i beni culturali ICAR 12 - Tecnologia dell'architettura ICAR 16 - Architettura degli interni e allestimento ING-IND/11 - Fisica tecnica ambientale ING-IND/21 - Metallurgia ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali	
Beni culturali	L-ANT/01 - Preistoria e protostoria L-ANT/05 - Papirologia L-ANT/06 - Etruscologia e antichità italiche L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione L-ART/07 - Musicologia e storia della musica L-ART/08 - Etnomusicologia IUS/19 - Storia del diritto medievale e moderno ICAR/18 - Storia dell'architettura M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche M-STO/08 - Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia M-STO/09 - Paleografia e diplomatica	14
Formazione giuridica, economica e gestionale	IUS/10 - Diritto Amministrativo IUS/14 - Diritto dell'Unione Europea SECS-P/07 - Economia aziendale SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi MED/44 - Medicina del lavoro ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale	12
TOTALE		108

23/1

220



DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA'
23 GEN. 2009
SEGRETERIA

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Consiglio Universitario Nazionale

Prot. n. 18
Spedito il 23.1.09

All'On.le Ministro
SEDE

OGGETTO: Decreto del Ministro dell'Istruzione, università e ricerca di concerto con il Ministro dei beni e le attività culturali, recante la definizione dell'ordinamento didattico del corso istituito presso la Fondazione "Centro per la conservazione ed il restauro dei beni cultural La Venaria Reale" ai sensi dell'art. 182, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D. Lgs. 22.1.2004, n. 42 e successive modifiche

Adunanza del 14 gennaio 2009

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

- Vista la nota della Direzione Generale per l'Università – Uff. II – prot. n.6944 dell' 8.1.2009 – con cui viene chiesto al Consiglio Universitario Nazionale parere in merito a quanto specificato in oggetto;
- Visto il DM 509/1999 ed il DM 270/2004;
- Visto il D. lgs. 22.01.2004, n. 42;
- Visto lo schema di Decreto interministeriale;

FORMULA IL SEGUENTE PARERE

Con riferimento all' art. 8, comma 1, l'opzione di iscrizione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei Beni Culturali, previa acquisizione dei 90 CFU di laboratorio, va estesa a tutti i corsi di laurea della classe LM/11 (DM270/2004) e LS/12 (DM 509/1999) ed è da ritenersi inderogabile. Inoltre non possono essere esclusi dall'iscrizione i laureati delle classi L41 (DM 509/1999) e L43 (DM270/2004). E' indispensabile chiarire le modalità ed i tempi relativi all'acquisizione dei 90 CFU di laboratorio indicati nella tabella della classe. Pertanto si suggerisce di sostituire al comma 1 in luogo di "previa l'acquisizione dei 90 CFU di laboratorio" l'espressione "fermo restando l'obbligo di acquisizione e/o riconoscimento dei 90 CFU di laboratorio necessari per il conseguimento". E' opportuno nelle norme transitorie indicare che il riconoscimento eventuale dei 90 CFU di laboratorio sia ammesso in deroga all. art. 4 comma 3 del regolamento.

ok
autonom.
3
7

Le norme transitorie sono riferite solo agli studenti immatricolati fino all'entrata in vigore della nuova classe magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei Beni Culturali.

Gli obiettivi formativi della classe LM/11 (DM270/2004) modificata nel titolo in Scienze e tecnologie per la conservazione e restauro dei Beni Culturali fanno riferimento a laureati con caratteristiche professionali molto diverse dal "restauratore" laureato nella classe magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei Beni Culturali di cui si allega tabella della classe.

Il decreto in oggetto non fa riferimento alcuno a numeri programmati e a prove di accesso. Sarebbe opportuno indicare chiaramente se sono previsti o meno. Il CUN ritiene che l'accesso al corso debba essere necessariamente a numero programmato vista la peculiarità degli sbocchi occupazionali.

E' necessario avviare in tempi brevissimi il riconoscimento delle professionalità acquisite dai laureati delle classi L43 e LM 11. Devono essere avviate immediatamente le procedure necessarie da parte del MiBAC indicate nel comma 7 dell'articolo sulla conservazione del Codice dei Beni Culturali.

Il CUN infine conferma quanto già espresso nel proprio parere del 12 settembre 2008.

La denominazione della classe LM/11 (DM270/2004) debba essere modificata in Scienze e tecnologie per la conservazione e restauro dei Beni Culturali;

debbano essere individuati requisiti necessari specifici in termini di docenza per la classe di nuova istituzione (DM 30 ottobre 2007);

la classe di nuova istituzione e le classi L/43 e LM/11 debbano essere inserite nella classe di numerosità Gruppo A del DM 30 ottobre 2007;

la numerosità dei componenti della Commissione tecnica di accreditamento debba essere ampliata con la partecipazione di tre esperti rispettivamente dell'area scientifica, umanistica e del restauro (Art. 5 c2) al fine di garantire l'irrinunciabile apporto di competenze differenziate.

Il CUN ribadisce

la necessità di rivedere la norma che prevede l'esame finale abilitante alla professione di restauratore che, pur prevista dal codice Urbani (D. Lgs 22.01.2004, n. 42 e successive modificazioni) è in contrasto con la vigente normativa universitaria;

che l'istituzione del nuovo SSD è improponibile senza una adeguata discussione con la comunità scientifica, se non inserita in un riassetto generale dei settori scientifico-disciplinari stessi e che, pertanto, va espunta dal provvedimento;

no
c'è la
L. 266/0
art. 2
a locale
magistrali
Puro:

OK
chieder
a Sida
no toller
DI que
approvato

occor
una legge

OK


il parere favorevole alle disposizioni transitorie relativamente alle sedi di Venaria Reale, Urbino e Palermo, e previa verifica specifica del percorso formativo di ogni singolo laureato.

Il CUN infine auspica, così come concordato in sede di commissione congiunta, che venga rapidamente affrontato il tema della formazione nel più ampio settore della tutela dei Beni Culturali. In particolare ritiene fin da subito che occorra che la professionalità degli esperti scientifici sia meglio definita nell'ambito dei decreti attuativi dell'articolo 29 del Codice dei Beni Culturali in una con la riorganizzazione delle scuole di specializzazione, procedendo anche all'istituzione di una scuola per esperti scientifici (laureati classe LM/11).

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



IL MINISTRO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

- VISTA** la legge 9 maggio 1989, n. 168;
- VISTO** l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;
- VISTO** l'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n.341;
- VISTI** gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;
- VISTO** il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.368 e successive modificazioni ;
- VISTO** il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive modificazioni , ed in particolare l' art.182, comma 2 che prevede la definizione di una laurea magistrale a ciclo unico abilitante per la professione di Restauratore dei Beni Culturali ;
- VISTO** l' articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n.43 ;
- VISTA** la legge 19 ottobre 1999, n. 370, e in particolare l'articolo 6, commi 6 e 7;
- VISTA** la legge 2 agosto 1999, n. 264, e in particolare l'articolo 2 ;
- VISTO** il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270, e in particolare gli articoli 3, 4, 5 e 10;
- VISTI** il decreto ministeriale 23 dicembre 1999 concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari (pubblicato nella G.U. n. 3 del 5 gennaio 2000), e successiva rettifica (pubblicata nella G.U. n. 15 del 20 gennaio 2000), nonché il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 concernente la rideterminazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la definizione delle relative declaratorie (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.249 del 24 ottobre 2000) ed il DM 18 marzo 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.78 del 5 aprile 2005);
- VISTA** la Dichiarazione di Bologna del 19 giugno 1999 e i Comunicati di Praga del 19 maggio 2001, di Berlino del 19 settembre 2003 e di Bergen del 20 maggio 2005, relativi all' armonizzazione dei sistemi dell' Istruzione Superiore dei paesi dell' area europea ;
- PRESO ATTO** , in particolare , di quanto il Comunicato di Bergen prevede circa gli schemi di riferimento per i titoli e circa la specificazione degli obiettivi didattici in termini di risultati di apprendimento attesi;
- VISTO** il decreto ministeriale 30 aprile 2004, prot.9/2004 relativo all' Anagrafe degli studenti ed al Diploma supplement ;
- VISTO** il decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n. 15, e successive modificazioni, relativo alla Banca dati dell'offerta e verifica del possesso dei requisiti minimi;
- SENTITA** la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) per quanto riguarda il termine di cui all'art. 13, comma 2 del DM 270/2004 ;
- VISTO** il parere del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), reso nell' adunanza del 10 settembre 2008 ;
- VISTO** il parere del CNSU, reso nell'adunanza del
- VISTO** il parere del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, reso nell'adunanza del
- ACQUISITO** il preliminare concerto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali con nota del

ACQUISITI i pareri della VII Commissione della Camera dei Deputati, reso il _____, e della VII Commissione del Senato della Repubblica, reso il _____;

DECRETA

Art. 1

1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, la classe delle lauree magistrali a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali, individuata nell'allegato che ne costituisce parte integrante.
2. Le università procedono all'istituzione dei corsi di laurea magistrali a ciclo unico sopra citati nell'osservanza dell'articolo 9 del predetto decreto ministeriale.
3. *I regolamenti didattici di ateneo, disciplinanti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di cui al comma 1, sono redatti in conformità alle disposizioni di cui all'art. 11 del decreto n. 270/2004 e del presente decreto.*
4. *Le modifiche sono approvate dalle università in tempo utile per assicurare l'avvio dei corsi di laurea magistrale di cui al presente decreto all'inizio di ciascun anno accademico.*
5. *I corsi di laurea magistrale istituiti dalle università, ai sensi del presente provvedimento e con le modalità previste dall'articolo 11, comma 1, della legge n. 341/90, sono finalizzati a formare laureati magistrali secondo il profilo professionale di cui all'art. 182 al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modificazioni.*
6. Le università attribuiscono la denominazione al corso di laurea magistrale corrispondente a quella della figura professionale di cui al decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni.

Art. 2

1. Le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di laurea, magistrale l'elenco degli insegnamenti, e delle altre attività formative di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale n. 270/2004. Gli insegnamenti relativi alla parte tecnico – pratica saranno affidati a Restauratori in possesso dei requisiti di cui all'art. 182, commi 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies, comma 2, del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni, fino all'eventuale approvazione di un apposito settore scientifico-disciplinare di riferimento.
2. I laureati magistrali al termine dei percorsi formativi determinati negli allegati al presente decreto devono acquisire le competenze professionali previste, per ciascuna figura, dal decreto legislativo n. 42/2004, e successive modificazioni.

Art. 3

1. Per ogni corso di laurea magistrale i regolamenti didattici di ateneo determinano il numero intero di crediti assegnati a ciascuna attività formativa . A tale scopo, limitatamente alle attività formative previste nelle lettere a) e b) dell'articolo 10, comma 1, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270, sono indicati il settore o i settori scientifico-disciplinari di riferimento e il relativo ambito disciplinare.
2. I regolamenti didattici di ateneo stabiliscono il numero di crediti da assegnare ai settori scientifico-disciplinari ricompresi in ambiti disciplinari per i quali il numero stesso non sia specificato nell'allegato.
3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale devono assicurare agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base che in quelle caratterizzanti, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli . Devono altresì assicurare agli studenti la possibilità di svolgere tutte le attività formative di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 .
4. Per quanto riguarda le attività formative autonomamente scelte dallo studente, ai sensi dell' articolo 10, comma 5 , lett.a) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, i regolamenti didattici di ateneo assicurano la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell' ateneo, consentendo anche l' acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti.
5. In considerazione dell'elevato contenuto pratico delle attività formative e di tirocinio applicativo di cui al presente decreto, la frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere superiore al trenta per cento.
6. L' attività formativa pratica e di tirocinio applicativo deve essere svolta con la supervisione e la guida di restauratori professionali appositamente assegnati e coordinata, con incarico triennale, da un docente appartenente allo specifico profilo professionale, in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs.n.42/2004 .
7. Nel definire gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale di cui al presente decreto le università specificano gli obiettivi formativi con riferimento alle professioni regolamentate dal MIBAC ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni.
8. Relativamente al trasferimento degli studenti da un' università ad un' altra, da un corso di laurea magistrale ad un altro , i regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea magistrale di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.
9. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea magistrale appartenenti alla stessa classe di cui al presente decreto , la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50%.

del 23/11

4

Art. 4

Le competenti strutture didattiche determinano , con il regolamento didattico del corso di laurea magistrale, l' elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative di cui all' art.12 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, secondo criteri di stretta funzionalità con gli obiettivi formativi specifici del corso.

Le università garantiscono l' attribuzione a ciascun insegnamento attivato di un congruo numero intero di crediti formativi, evitando la parcellizzazione delle attività formative.

Gli atenei possono riconoscere , secondo quanto previsto dall' articolo 5, comma 7 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l' università abbia concorso. Il numero massimo di crediti formativi universitari riconoscibili è fissato per ogni corso di laurea magistrale nel proprio ordinamento didattico e non può comunque essere superiore a 60 .

Art. 5

crediti formativi universitari dei corsi di laurea magistrale di cui al presente decreto corrispondono a 25 ore di impegno per studente.

Art. 6

in i sensi dell'articolo 182, comma 2 , del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni, la prova finale dei corsi di laurea magistrale afferenti alla classe di cui al presente decreto ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio professionale del Restauratore dei Beni Culturali.

La prova finale:

consiste in due prove, una di carattere applicativo, consistente in un intervento pratico-attoriale ed una di carattere teorico-metodologico, consistente nella discussione di un elaborato scritto. Qualora la prima prova non venga superata , il candidato potrà ripetere l' esame nella sessione successiva.

È organizzata in due sessioni in periodi definiti a livello nazionale, con decreto del Ministro dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro per i Beni e le attività culturali ;

La Commissione per la prova finale è composta da non meno di 7 e non più di 11 membri, nominati dal Rettore su proposta del Consiglio di corso di laurea, e comprende almeno 2 membri nominati dal MIBAC tra gli iscritti nel registro dei restauratori da almeno 5 anni ed 1 designato dal Rettore. Nella prima fase transitoria, il MIBAC designerà i membri tra i diplomati presso gli Istituti di restauro .

d. 1.

Art. 7

1. Le università rilasciano il titolo di laurea magistrale con la denominazione del corso , della classe di appartenenza e con l' indicazione del profilo professionale al quale i laureati magistrali vengono abilitati .
2. I regolamenti didattici di ateneo e i regolamenti dei corsi di studio non possono prevedere denominazioni dei corsi di studio e dei relativi titoli che facciano riferimento a curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne dei medesimi corsi.
3. Le universita' provvedono inoltre a rilasciare , ai sensi dell' art.11, comma 8 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e con le modalita' indicate nel decreto ministeriale 30 aprile 2004, prot. 9/2004 e successive integrazioni, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei , le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo .

Art.8

1. Le università disciplinano la facoltà per gli studenti iscritti alla Laurea specialistica della classe 12/S di cui al DM 4.11.2000 e alla Laurea magistrale LM11 di cui al DM 16.3.2007 di optare per l'iscrizione ai corsi di laurea magistrale di cui allo stesso decreto e conseguire il relativo titolo abilitante , previa l' acquisizione dei 90 CFU di laboratorio *fin d'ora all'art.*
2. Modifiche alla classe di cui al presente decreto possono essere disposte con decreto del Ministro dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca di concerto con il Ministro per i Beni e le attività Culturali, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale n. 270/2004.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

*Il Ministro per i Beni e le
Attività culturali*

*Il Ministro dell' Istruzione, dell'
Università e della Ricerca*

LM ... Classe delle lauree magistrali ciclo unico in
CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI
OGGETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI

I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe dovranno acquisire:

- le **basi storiche, scientifiche e tecniche** necessarie all'esercizio della professione di restauratore di beni culturali;
- una **solida preparazione pratica** fondata sulle necessarie competenze e sulle abilità manuali;
- un **elevato livello di autonomia** professionale, decisionale ed operativa in ordine ai problemi di conservazione e restauro dei beni culturali;
- la **capacità di partecipare secondo le proprie conoscenze** e per la parte di competenza alla **valutazione critica** dei dati relativi alla tecnica e allo stato di conservazione del bene culturale interpretati alla luce delle conoscenze storiche e scientifiche per risolvere i problemi di prevenzione, di manutenzione e dell'intervento conservativo;
- la **capacità di intervenire** nelle situazioni di emergenza del patrimonio culturale attivando le opportune azioni nelle situazioni di catastrofe;
- la **capacità di gestire** gli interventi e lo staff di lavoro anche sotto il profilo giuridico ed economico
- la **competenza anche informatica** utile alla gestione della documentazione relativa al bene culturale;
- la **capacità di collaborare** con le figure professionali specifiche del settore e di comunicare con chiarezza i risultati dell'attività svolta;
- la **conoscenza** dei principi deontologici e delle ragioni etiche che sottendono alle scelte operative;
- la **consapevolezza** degli orientamenti più aggiornati a scala internazionale in materia di restauro;
- la **padronanza** scritta e orale di almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre all'italiano.

A tali fini il corso di laurea magistrale prevede **300 CFU** complessivi, articolati su **cinque anni** di corso, di cui almeno **90 CFU** da maturare nei **laboratori e cantieri di restauro** previsti dagli ordinamenti di studio. L'accesso al corso di laurea magistrale è subordinato alla verifica dell'idoneità dei candidati mediante specifiche prove.

Data la specificità delle problematiche inerenti alle diverse tipologie dei beni culturali, il corso di laurea in restauro sarà orientato, attraverso un'opportuna selezione degli insegnamenti e delle attività pratiche di laboratorio, secondo uno o più dei seguenti percorsi formativi professionalizzanti, a ciascuno dei quali devono essere attribuiti non meno di **90 CFU** nel loro complesso.

Attività formative	Percorsi formativi	Contenuti sintetici	CFU	Tot CFU
Discipline tecniche del restauro	1	Materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell'architettura		90
	2	Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile. Manufatti scolpiti in legno Arredi e strutture lignee Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti		
	3	Materiali e manufatti tessili e pelle		
	4	Materiali e manufatti ceramici e vitrei Materiali e manufatti in metallo e leghe		
	5	Materiale librario e archivistico Manufatti cartacei Materiale fotografico, cinematografico e digitale		
	6	Strumenti musicali Strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici		
Totale				90

Tale attività saranno effettuate nell'ambito delle attività formative previste dall'articolo 10, comma 5d del DM 270/2004.

Le attività pratiche di laboratorio saranno essere accompagnate dal supporto di specifici insegnamenti teorici, dedicati ad approfondire, a seconda dell'orientamento prescelto, alcune problematiche fondamentali, relative ad esempio alle tecniche di esecuzione dei manufatti, alle tecniche storiche del restauro, alla fenomenologia

del deterioramento dei manufatti, ai metodi e materiali dei trattamenti conservativi e di restauro, alla tecnologia degli strumenti scientifici, all'archeologia del libro, alla storia della legatura, alla tecnologia degli strumenti musicali..

ATTIVITA' FORMATIVE INDISPENSABILI				
Attività formative	Ambiti disciplinari	Settori scientifico-disciplinari	CFU	Tot CFU
Di base	Formazione scientifica	BIO/01 - Botanica generale BIO/03 - Botanica ambientale e applicata CHIM/03 - Chimica generale e inorganica CHIM/06 - Chimica organica CHIM/08 - Chimica farmaceutica CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali FIS/01 - Fisica sperimentale FIS/03 - Fisica della materia FIS/07 - Fisica applicata (ai beni culturali, ambientali, biologia e medicina) GEO/06 - Mineralogia ICAR/17 - Disegno INF/01 - Informatica ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni	24	50
	Formazione storica e storico-artistica	L-ANT/07 - Archeologia classica L-ANT/08 - Archeologia cristiana e medievale L-ART/01 - Storia dell'arte medievale L-ART/02 - Storia dell'arte moderna L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro L-ANT/01 - Preistoria e protostoria L-ANT/03 - Storia romana M-STO/01 - Storia medievale M-STO/02 - Storia moderna M-STO/04 - Storia contemporanea M-STO/08 - Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia	26	

Caratterizzanti	Metodologie per la conservazione e il restauro	L-ANT/10 - Metodologie della ricerca archeologica L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro M-STO/08 - Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia ICAR/19 - Restauro	8	58
	Scienze e tecnologie per la conservazione e il restauro	AGR/06 - Tecnologia del legno e utilizzazioni forestali AGR/11 - Entomologia AGR/12 - Patologia vegetale AGR/16 - Microbiologia agraria CHIM/01 - Chimica analitica CHIM/02 - Chimica fisica CHIM/04 - Chimica industriale CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali BIO/03 - Botanica ambientale e applicata BIO/05 - Zoologia BIO/07 - Ecologia BIO/08 - Antropologia	24	

	FIS/04 - Fisica nucleare FIS/07 - Fisica applicata (ai beni culturali, ambientali, biologia e medicina) GEO/06 - Mineralogia GEO/07 - Petrologia e petrografia GEO/09 - Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per l'ambiente e i beni culturali ICAR 12 - Tecnologia dell'architettura ICAR 16 - Architettura degli interni e allestimento ING-IND/11 - Fisica tecnica ambientale ING-IND/21 - Metallurgia ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali	
Beni culturali	L-ANT/01 - Preistoria e protostoria L-ANT/05 - Papirologia L-ANT/06 - Etruscologia e antichità italiane L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione L-ART/07 - Musicologia e storia della musica L-ART/08 - Etnomusicologia IUS/19 - Storia del diritto medievale e moderno ICAR/18 - Storia dell'architettura M-DEA/01 - Discipline demotnoantropologiche M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche M-STO/08 - Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia M-STO/09 - Paleografia e diplomatica	14
Formazione giuridica, economica e gestionale	IUS/10 - Diritto Amministrativo IUS/14 - Diritto dell'Unione Europea SECS-P/07 - Economia aziendale SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi MED/44 - Medicina del lavoro ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale	12
TOTALE		108



22/6

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Consiglio Universitario Nazionale

2732

Prot. n. 779

Spedito il 18 GIU. 2009

All'On.le Ministro
SEDE

OGGETTO: Decreto del Ministro dell'Istruzione, università e ricerca di concerto con il Ministro dei beni e le attività culturali, recante la definizione dell'ordinamento didattico del corso di Laurea Magistrale a ciclo unico per il Restauro ai sensi dell'art. 182, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D. Lgs. 22.1.2004, 42 e successive modificazioni

Adunanza del 11 giugno 2009

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Vista la nota della Direzione Generale per l'Università - Uff. II prot. n. 820 del 16 marzo 2009 con cui viene interpellato il Consiglio Universitario Nazionale circa il decreto di cui in oggetto

FORMULA IL SEGUENTE PARERE

Il Consiglio Universitario Nazionale, ribadendo quanto già espresso nei pareri precedenti, ritiene che il parere espresso dal CNSU in data 26 febbraio 2009 sia totalmente condivisibile e sottolinea che:

- i crediti minimi attribuiti alle attività formative a scelta dello studente e alle attività formative affini ed integrative, la cui obbligatorietà è prevista dal DM 270/04 art.10 comma 5 lett. a e b, debbano essere determinati in analogia a quelli previsti per gli altri corsi quinquennali a ciclo unico attivati ai sensi del DM 270/04;
- nel caso la verifica della preparazione non sia positiva, l'attribuzione di obblighi formativi aggiuntivi deve essere esplicitata ai sensi del DM 270/04 , art. 6.

IL SEGRETARIO

DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA
22 GIU. 2009
SEGRETERIA

IL PRESIDENTE



Roma

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari

W 6/3

Prot. 33
Spedito il _____

Roma, 27 febbraio 2009 820

**DIREZIONE GENERALE
PER L'UNIVERSITA'**

- 4 MAR. 2009

SEGRETERIA

Alla c.a. Ministro
On. le avv. MARIANELLA GELMINI
Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca
SEDE

e p.c. Ufficio II
Direzione Generale per l'Università
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca
SEDE

Oggetto: parere concernente Decreto del Ministro dell'Istruzione, università e ricerca di concerto con il Ministro dei beni e le attività culturali, recante la definizione dell'ordinamento didattico del corso di Laurea Magistrale a ciclo unico per il restauro ai sensi dell'art. 182, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D. Lgs. 22.1.2004, n. 42 e ss. mm.

Adunanza del 26 febbraio 2009

II CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI

- VISTO il D.M 270/04 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- VISTO i DD. MM. del 16 Marzo 2007 recanti le classi di laurea e laurea magistrale attivate ex DM 270/04;
- VISTO il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss. mm.;
- VISTA la nota dell'Ufficio II della Direzione Generale per l'Università recante la richiesta di parere di cui in oggetto pervenuta al CNSU in data 30 gennaio 2009 con nota prot. n. 220;
- CONSIDERATA la mozione assunta dal CNSU nell'adunanza del 26 febbraio 2008;
- SENTITA la relazione del Consiglieri Paterna e Planchenstainer;

FORMULA IL SEGUENTE PARERE

Il CNSU esprime il proprio sollievo nel constatare che, anche in seguito alla propria posizione assunta in data 26 febbraio u.s., si sia finalmente raggiunta una posizione risolutiva dell'annosa questione della formazione professionale del *restauratore*.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari

come diffusamente espresso nei propri pareri, lo scrivente Organo ha sempre richiesto, per quanto possibile, che venissero assicurate condizioni identiche per tutti gli studenti iscritti a corsi attivati nelle sedi riformate ai sensi del D.M. 270/04.

Intanto occorre che all'art. 3, comma 4 della bozza sottoposta all'attenzione di questo Consesso, venga richiesto alle Sedi Didattiche di riservare un numero di CFU pari a 8 e 12 rispettivamente per le attività cui all'articolo 10, comma 5, lett. a e b del DM 270/04. La libertà di poter costruire un proprio personale curriculum formativo attingendo da tutte le attività didattiche attivate presso l'Ateneo appare, infatti, un diritto irrinunciabile per lo studente.

La stessa stregua occorre, all'art. 4, indicare la numerosità massima di 30 esami, al pari delle altre lauree magistrali a ciclo unico disciplinate dal DM 16 marzo 2007 (Lauree Magistrali).

Si ricorda che il DM 270/04 ha abolito la durata legale del corso. E' quindi necessario riconoscere allo studente il diritto di conseguire il titolo, indipendentemente dal numero degli anni impiegati per maturare i 300 CFU necessari secondo le regole del regolamento di corso.

Si ritiene altresì doveroso esplicitare la richiesta della verifica della preparazione iniziale anche per gli studenti che si iscriveranno alla costituenda LM in "Conservazione e Restauro dei beni culturali". Il NSU ha più volte sottolineato che questa verifica costituisce condizione essenziale per l'instaurarsi di un serio patto formativo fra lo studente e la Struttura Didattica.

CNSU esprime forte preoccupazione per quegli studenti che si troveranno ad affrontare la fase transitoria: si ritiene pertanto necessario tutelare coloro che sono attualmente iscritti o laureati nei corsi di laurea delle classi LM/11 e LS/12, anche al fine di assicurarne i diritti quesiti. Inoltre è necessario garantire una prospettiva di continuazione della carriera, onde incrementare gli sbocchi occupazionali, per gli studenti laureatisi nei corsi delle classi L-41 ex DM 509/99 e L-43 ex DM 270/04.

Al contempo all'art. 8 si rende opportuno inserire un'eccezione a quanto disposto dall'art. 4, comma 3, finché sia favorito il riconoscimento del maggior numero possibile di CFU agli studenti laureati o ammessi nelle summenzionate classi di laurea. In proposito occorre che i CFU conseguiti all'interno delle attività laboratoriali comunque previste negli ordinamenti previgenti, possano essere riconosciuti soddisfatti dei 90 CFU di laboratorio di cui al DM in bozza.

Quanto al secondo quesito rappresentato in Nota da Codesta Direzione, si fa presente che l'aggiornamento della denominazione della classe LM-11 (ex DM 270/04) appare necessario nell'ottica di evitare titolazioni fuorvianti per gli studenti.

Il Presidente
Dott. Diego Celli

Diego Celli

2
X
pro
(male)
ca
2
ca
2
ca
2



W-10/2

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari

Prot. 12
Spedito il 5 FEB 2010

Roma, 5 febbraio 2010

DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA',
LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO

17 FEB. 2010

SEGRETERIA

Alla c.a. Ministro
On. le avv. MARIASTELLA GELMINI
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca
SEDE

e p.c. Alla c.a. Ministro
On. le SANDRO BONDI
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Via del Collegio Romano, 27
00186 ROMA

DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA'
LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO STUDIO

25 FEB. 2010

Prot. n° 876

Alla c.a. Direttore
MARCO TOMASI
Direzione Generale per l'Università, lo
Studente e il Diritto allo Studio
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca
SEDE

Oggetto: Rettifica al Parere prot. n. 33/09 reso in data 27 febbraio 2009

^{AO}
Adunanza del 5 febbraio 2009

II CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI

- VISTO il D.M 270/04 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- VISTO i DD. MM. del 16 Marzo 2007 recanti le classi di laurea e laurea magistrale attivate ex DM 270/04;
- VISTO il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss. mm.;
- VISTA la nota dell'Ufficio II della Direzione Generale per l'Università recante la richiesta di parere di cui in oggetto pervenuta al CNSU in data 30 gennaio 2009



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari

FORMULA LA SEGUENTE RETTIFICA AL PARERE

Il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari con il presente parere rettifica la posizione assunta per il materiale in data 26 febbraio 2009 con riferimento ai CFU di cui all'art. 10, co. 5, lett. a e b del DM 270/04.

In particolare il CNSU conferma la propria posizione di ritenere che i summenzionati CFU nelle lauree a ciclo unico commisurati in numero rispettivamente di 4 e 6 per anno.

Consegue pertanto che in particolare per quanto concerne i CFU liberi a scelta dello studente si deve ritenere che corrispondano a 20 in un ciclo di cinque anni, analogamente a quanto affermato in occasione del parere del 26 giugno 2009 sull'adeguamento della Laurea Magistrale a ciclo unico in giurisprudenza (LMG-01) al DM 270/04.

Il CNSU ribadisce la propria posizione assunta nel precedente parere in occasione del quale si è sollecitata la definizione della fase transitoria nell'interesse degli studenti iscritti alle LM-11 e alle L-43, equiparando i titoli già istituiti ex DM 270/04 alla nuova classe o in subordine riconoscendo le attività formative già conseguite ai fini dell'iscrizione alla nuova classe di laurea a ciclo unico.

In particolare al fine di non favorire ulteriormente prospettive illusorie si richiede che il MIUR inibisca nei suoi poteri la possibilità di attivare corsi nelle classi L-43 e LM-11, nell'attesa di una definizione del quadro normativo.

Si auspica che nell'interesse degli studenti si concluda la fase di concertazione fra il MIBAC e il MIUR, onde arrivare a una sollecitata adozione del relativo D.I.

Il Presidente
Dott. Diego Celli



L. 23-8-1988 n. 400

Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.

(commento di giurisprudenza)

17. Regolamenti.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari ⁽³⁴⁾;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali] ⁽³⁵⁾.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari ⁽³⁶⁾ ⁽³⁷⁾.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti

interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal *decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29*, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali ⁽³⁸⁾.

4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete ⁽³⁹⁾.

(34) Lettera così modificata dall'art. 11, L. 5 febbraio 1999, n. 25.

(35) Lettera abrogata dall'*art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29*, e dall'*art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(36) Comma così modificato dalla lettera *a*) del comma 1 dell'*art. 5, L. 18 giugno 2009, n. 69*.

(37) La Corte costituzionale, con sentenza 7-22 luglio 2005, n. 303 (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 17, comma 2*, sollevata in riferimento agli artt. 23, 70, 76 e 77 della Costituzione.

(38) Comma aggiunto dall'*art. 13, L. 15 marzo 1997, n. 59*.

(39) Comma aggiunto dalla lettera *b*) del comma 1 dell'*art. 5, L. 18 giugno 2009, n. 69*.